

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO



DINO COLLECTION

Per una ripartenza divertente e conveniente



I detergenti più delicati e più venduti in formato **MAXI** dinosauro

500 ml
a soli **9,90€**

+ subito in **OMAGGIO** i libri dei dinosauri

DINO GAME





DINO COLLECTION

Per una ripartenza divertente e conveniente



MOUSSE BAGNETTO 500 ml

Detergente corpo e capelli - **FIN DALLA NASCITA**

Detergente delicato per l'igiene quotidiana del bambino e del neonato. **NON BRUCIA GLI OCCHI**

Consiglio:

- Soffice mousse no gas per il bagnetto quotidiano fin dalla nascita
- Detersione frequente (cambio pannolino) di bambino e neonato
- Tutti i tipi di pelle

CREMA LAVANTE 500 ml

Detergente senza sapone / Anti-secchezza - **FIN DALLA NASCITA**

Detergente viso - corpo in crema con effetto dermoprotettivo che mantiene la pelle morbida e idratata, prevenendo secchezza, arrossamenti e pruriti.

Consiglio:

- Detersione fisiologica del neonato e del bambino
- Ideale anche come detergente viso e mani per lavaggi frequenti
- Pelle tendenzialmente secca e irritata, con pruriti e arrossamenti



N°1
Prodotto più venduto
in farmacia e parafarmacia*



DERMODETERGENTE 0-5 anni - 500 ml

Delicato, protettivo - **FIN DALLA NASCITA**

Detergente specifico per la pulizia della pelle del neonato e del bambino, una formula delicata e molto semplice, per ridurre al minimo l'impatto cutaneo.

Consiglio:

- Bagnetto quotidiano fin dalla nascita
- Detersione frequente (cambio pannolino) di bambino e neonato
- Tutti i tipi di pelle

*: fonte dati IQVIA sell-out volume MAT 12/2019 mercato saponi e syndets per bambini

BAGNO CREMA 500 ml

Emolliente, rinfrescante - **PER TUTTA LA FAMIGLIA**

Per la detersione quotidiana della pelle delicata di bambini e adulti, grazie all'azione emolliente e lenitiva.

Consiglio:

- Detersione quotidiana di tutta la famiglia
- Tutti i tipi di pelle

** : fonte dati IQVIA sell-out volume MAT 09/2019



Oltre
100.000
pezzi venduti**



DETERGENTE DELICATO 500 ml

Detergente corpo e mani

Detergente delicato per l'igiene quotidiana di adulti e bambini, la formula semplice e idratante protegge la pelle mantenendola morbida e sana.

Consiglio:

- Detersione quotidiana corpo e mani
- Adatto anche per lavaggi frequenti
- Tutti i tipi di pelle

Tutti i prodotti sono
Ipoallergenici - Formulati per minimizzare i rischi di reazioni allergiche. - Dermatologicamente testata su pelle sensibile
Testato per nickel, cromo, cadmio, cobalto, arsenico, antimonio, piombo.
SENZA SLS, SOLFATI, PARABENI, FENOSSITANOLO, PETROLATI. - PROFUMO SENZA ALLERGENI.

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

VIZI ANTICHI IMPONGONO INTERVENTI MODERNI

Anche i dati consuntivi 2019 della spesa farmaceutica Ssn, forniti dall'Aifa, confermano che la spesa convenzionata è sempre sotto controllo, mentre registra un aumento incontrollato la spesa per acquisti diretti, che sfonda addirittura di 2,6 miliardi di euro, rispetto al tetto del 6,69%. Necessari urgenti interventi, come richiesti da Federfarma con un comunicato stampa (a pag. 4)



**CIRCOLARI
LE MISURE
DI SICUREZZA
APPLICABILI
ALLE FARMACIE**

- pag 6

**TEST COVID
UNA APPOSITA
LOCANDINA
DA ESPORRE
IN FARMACIA**

- pag 8

**ANTITRUST
CHIUSI ALTRI
SITI DI VENDITE
ONLINE DI TEST
E DPI ILLEGALI**

- pag 24



La prevalenza dei disturbi d'ansia in Europa è di **39,7 milioni** di persone.¹

Nonostante questo, più del **50%** dei pazienti con disturbi d'ansia **non riceve una terapia appropriata.**^{2*}



Laila, nuovo farmaco (SOP)³⁻⁴ per il sollievo dai sintomi dell'ansia lieve e per favorire il sonno⁵, a base di Silexan^{®6}, preparazione standardizzata di olio essenziale di lavanda (80 mg)^{6,7}, la cui efficacia e tollerabilità sono state testate in diversi studi clinici.^{2;8-11}

Il Silexan[®] (80 mg) ha dimostrato di ridurre i sintomi ansiosi in modo comparabile a lorazepam nello studio clinico di confronto diretto.¹¹

Il profilo di tollerabilità è risultato sovrapponibile a placebo nel trial clinico di confronto.²

- Assenza di evidenze riguardanti potenziale abuso⁷
- Nessun effetto sedativo⁷
- Nessuna conseguenza da sospensione⁷
- Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.⁵

Per richiedere informazioni su Laila scrivi alla casella di posta^{}: laila@menarini.it**

Uso orale. Posologia: una capsula molle al giorno (corrispondente a 80 mg di olio essenziale di lavanda al giorno).⁵

Per adulti e adolescenti a partire da 12 anni.⁵

Contiene sorbitolo.⁵

Se i sintomi persistono dopo due settimane di impiego del prodotto, occorre consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.⁵

LAILA NON È RACCOMANDATO:

- Nei pazienti con compromissione epatica.⁵
- Nelle donne in gravidanza e allattamento.⁵
- In pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio.⁵

EFFETTI INDESIDERATI:

- malessere gastrointestinale di grado lieve (frequenza non nota).⁵
- reazioni allergiche cutanee (frequenza non nota).⁵

LAILA È CONTROINDICATO:

- In caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.⁵

Laila è un medicinale di origine vegetale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Medicinale di origine vegetale tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data. Prezzo al pubblico: 14 capsule 12,90 €, 28 capsule 23,60 €. **Per ulteriori informazioni sul prodotto consultare RCP incluso.**

*Risultati di una survey sulla salute mentale (Andrew & Carter, 2001)²

**Titolare del trattamento è A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con sede legale in via Dei Sette Santi n. 3, 50131 Firenze (FI). Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo dpo@menarini.com. Tratteremo i dati personali che lei fornirà per rispondere alla Sua richiesta in conformità alla Normativa Privacy. Può consultare l'informativa completa disponibile alla sezione privacy del nostro sito www.menarini.it

1. Global Health Data Exchange, 2017 2. Kasper, *Inter. Clin. Psy.* 2010; 25:277-287 3. *Gazzetta Ufficiale* 134, 2017 4. *Gazzetta Ufficiale* 250, 2018 5. LAILA. *Riassunto delle caratteristiche del prodotto* 6. Dichiarazione del titolare AIC, dr. Schwabe 7. Malcolm, *Ment. Health. Clin.* 2017; 7(4): 147-55 8. Kasper, *Inter. Jour. Neuro.* 2014; 17:859-69 9. Kasper, *Eur. Neuro.* 2015; 25(11):1960-7 10. Kasper, *Eur. Neuro.* 2016; 26(2):331-340 11. Woelk, *Phytomed.* 2010; 17:94-9



A. MENARINI



La voce di Federfarma

Farmacia: riconferme del ruolo e nuove proposte

Necessario un cambio di direzione

La locandina allegata a questo numero di "Farma 7" (che invitiamo tutti ad esporre) non rappresenta soltanto la partecipazione dei farmacisti a un'importante iniziativa del ministero della Salute, ma è un attestato di stima nei riguardi del ruolo delle farmacie. È il Ministero stesso, infatti, che ha chiesto la collaborazione dei farmacisti, ribadendo l'importanza di un loro coinvolgimento per la buona riuscita della campagna di sensibilizzazione. La loro capillare presenza e la loro funzione sanitaria sul territorio aiuteranno a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'indagine sierologica sul nuovo Coronavirus, condotta su un campione di 150.000 individui selezionati dall'Istat e rappresentativi della popolazione italiana. Si potrà così conoscere la situazione epidemiologica dell'intero Paese, stimare l'estensione dell'infezione, descriverne la frequenza, valutare il tasso di sieroprevalenza e così via (come precisato nella circolare di pag. 8). Ma non basta, perché un altro attestato di stima alla categoria viene dal Commissario straordinario, Domenico Arcuri, che ha esplicitamente ringraziato i farmacisti durante la sua conferenza stampa, ponendo fine al contenzioso sulle mascherine ("un percorso anche aspro e travagliato, dove non sono mancati vivaci confronti", ha ricordato il presidente Cossolo), riconoscendo così il ruolo fondamentale svolto dalla farmacia italiana nel contesto emergenziale. "Ancora una volta il senso di responsabilità istituzionale e, soprattutto, la forza del dialogo dimostrate da Federfarma -ha precisato il suo presidente- hanno prevalso sulle sterili polemiche e sugli improduttivi isterismi". L'augurio è che la vicenda delle mascherine sia ormai alle spalle, perché ben altri sono "gli obiettivi della Federazione e su altri i campi verrà ancora una volta dimostrata la capacità dei farmacisti". E quali siano gli obiettivi che Federfarma vuole ora perseguire lo dichiara chiaramente in un suo comunicato stampa dal titolo assai esplicativo: "Spesa farmaceutica: vizi antichi impongono interventi moderni" (vedasi l'apertura della rubrica

Indagine sierologica nuovo Coronavirus

**150.000 persone
150.000 test**

Il 25 maggio è iniziata l'indagine sierologica sul nuovo Coronavirus. L'Istat ha selezionato un campione di 150.000 individui, rappresentativo della popolazione italiana.

Chi fa parte del campione sarà contattato telefonicamente dalla Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il prelievo di sangue.

L'esito sarà comunicato a ciascun partecipante dalla Regione di appartenenza entro 15 giorni dal test.

Chi si sottopone al test scoprirà se ha sviluppato gli anticorpi al virus e contribuirà a far conoscere la situazione epidemiologica dell'intero Paese.

Per questo è fondamentale la partecipazione di tutte le persone selezionate.

Italia, insieme possiamo.

Ministero della Salute | Istat | www.salute.gov.it

"Attualità" a pag. 4).

Tutto parte dai dati "ancora una volta inequivocabili" dell'ultimo monitoraggio Aifa, da cui emerge il grande sfondamento dei costi degli acquisti diretti di farmaci da parte delle strutture pubbliche, a fronte dei risparmi registrati dalla spesa farmaceutica convenzionata. Ancora una volta l'attuale modello di assistenza sanitaria incentrato sull'ospedale risulta, nei fatti, fallimentare e questa constatazione impone un necessario cambio di direzione per andare verso una sanità territoriale, più rispondente alle richieste dei cittadini e dei cronici e allo stesso tempo per impedire di trasformare la farmacia in un drugstore di stampo americano, svuotandola di medicinali e mortificando la professionalità del farmacista.

Tre sono le proposte concrete di Federfarma per uscire da questa spirale:

1. I farmaci Pht non soggetti a particolari controlli clinici devono tornare a essere prescritti dal medico di medicina generale e dispensati dal farmacista in farmacia.
2. I dati della Dpc, dove convergeranno questi farmaci, saranno trasmessi con le modalità dell'art. 50 (Legge 326/2003), in modo da garantire il monitoraggio della spesa e l'appropriatezza delle prescrizioni.
3. Il nuovo sistema di remunerazione che va introdotto al più presto deve essere basato sull'atto professionale reso dal farmacista nell'attività di controllo dell'aderenza alla terapia.

Solamente così si impedirà, a fronte del drastico calo della spesa convenzionata, la deriva della farmacia dalla sua funzione sanitaria a quella commerciale. Si eviterà che un istituto ritenuto tra i migliori al mondo scivoli verso il modello del drugstore, perdendo così la sua funzione, a tutela del cittadino, di presidio sanitario del Servizio sanitario nazionale sul territorio.



SPESA FARMACEUTICA: VIZI ANTICHI IMPONGONO INTERVENTI MODERNI

Federfarma interviene sull'ultimo monitoraggio dell'Aifa relativo alla spesa farmaceutica 2019 per evidenziare con forza l'urgente necessità di strutturare nuovi modelli per rimediare a mali antichi. I dati sono ancora una volta inequivocabili: mentre per lo scorso anno la spesa farmaceutica per acquisti diretti ha fatto registrare uno scostamento assoluto di oltre 2,6 miliardi di euro rispetto al limite imposto del 6,69% (con nessuna Regione capace di rispettare il tetto di spesa), la spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del Ssn si è attestata a 7,7 miliardi di euro, evidenziando

un decremento di 16 milioni rispetto all'anno 2018.

Urge dunque un cambio di direzione, una prospettiva diversa che Federfarma ha sempre proposto con forza e determinazione in tutte le sedi, consapevole del fatto che le critiche aprioristiche a poco servono se non accompagnate da proposte concrete e fattibili, da concordare necessariamente tra decisori istituzionali e stakeholder del settore.

Inutile continuare a perorare la bontà di un modello organizzativo, nei

fatti fallimentare, che pone quale fulcro del sistema non il paziente, ma la centralizzazione amministrativa della spesa, quasi fosse la panacea di tutti i mali. Inutile aggrapparsi all'ormai antica "scusa" che gli sforamenti della spesa farmaceutica diretta siano dovuti all'introduzione dei farmaci innovativi, peraltro finanziati con appositi fondi. Inutile continuare a mortificare la figura professionale del farmacista, svuotando la farmacia dei medicinali e limitando sempre più la dispensazione per conto dei farmaci a vantaggio della distribuzione diretta.

Questa, purtroppo, è la strada maestra per trasformare la farmacia in un drugstore sul modello statunitense. Vani saranno stati gli sforzi della Federazione per professionalizzare la figura del farmacista ma altrettanto

vane saranno state le iniziative di parte pubblica per finanziare la moderna farmacia di comunità. Ciò di cui vi è bisogno è un efficace sistema di monitoraggio: solo l'acquisizione e l'apprezzamento puntuale di dati sarà in grado di rappresentare i punti di criticità dell'intero comparto, consentendo di intervenire efficacemente. Alcune proposte concrete:

- Ritornare alla prescrizione della maggior parte dei farmaci del Pht, non soggetti a particolari controlli clinici, da parte dei medici di medicina generale e alla loro dispensazione in farmacia: meccanismo, questo, che rappresenta lo strumento essenziale per garantire l'appropriatezza delle prescrizioni, dell'aderenza terapeutica e il contenimento dei costi del Ssn, come dimostrato dai dati della spesa farmaceutica convenzionata;

- Le farmacie si rendono disponibili a trasmettere i dati della Dpc -in cui dovranno convergere la maggior parte dei farmaci del Pht- anche attraverso le ricette elettroniche, con le stesse modalità oggi stabilite dall'articolo 50 della Legge 326/2003: questo il meccanismo essenziale per garantire il monitoraggio della spesa e la puntuale verifica della prescrizione sanitaria e per assicurare l'appropriatezza delle prescrizioni;

- Fronteggiare il drastico calo della spesa farmaceutica convenzionata con un nuovo sistema di remunerazione basato sull'apprezzamento, anche economico, dell'atto professionale reso dal farmacista nell'attività di controllo dell'aderenza alla terapia, in linea con le recenti modifiche apportate al decreto legislativo 153/2009 in sede di legge di bilancio 2020.

Queste solo alcune delle iniziative da perorare fin da subito nell'ambito di un "nuovo processo" che assegna un ruolo centrale al farmacista e che privilegia in modo preponderante la professionalità sanitaria rispetto agli aspetti commerciali. L'alternativa a tutto ciò, a fronte del drastico calo della spesa convenzionata, sarà per un verso la chiusura di molte farmacie e, per altra parte, lo sviluppo di un modello, favorito anche dalla norma sull'ingresso dei capitali, che vedrà la farmacia stessa non più come presidio del Ssn sul territorio, ma sempre più tarata sul prototipo statunitense del drugstore.

Napoli: nuovo Consiglio direttivo

Si è provveduto, il 21 maggio, alla riorganizzazione degli incarichi nell'ambito del Consiglio direttivo di Federfarma Napoli. Queste le nuove cariche attribuite: Presidente Riccardo Maria Iorio, vicepresidente Giustino De Tommasis, segretario Sergio Brignola e tesoriere Pier Paolo Viviani. Al nuovo Consiglio i più sinceri auguri di buon lavoro.

Flectorartro® 1% gel

CONTRO DOLORE E INFIAMMAZIONE

INNOVATIVO E RAPIDO CON
NANOTECNOLOGIE
che facilitano l'assorbimento
del principio attivo.



RAPIDO
ASSORBIMENTO



CONSERVAZIONE
ELEVATA



PRATICA
EROGAZIONE

GRAFICA
RINNOVATA

NOVITA



Caring Innovation

FLECTORARTRO. ATTIVO COME TE.

www.flector.it



Materiale promozionale destinato ai farmacisti. Depositato presso l'AIFA il: 28/04/2020.
Vietata la distribuzione o l'esposizione al pubblico. Cod. MP_2020_16.
Classe C. Prezzo al pubblico: Flectorartro 1%gel 12,90 euro.



Linea diretta con Federfarma

I dati del consuntivo 2019 della spesa farmaceutica Ssn dimostrano come le farmacie abbiano contribuito molto al suo contenimento, sia con la diffusione degli equivalenti, sia con la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci Ssn, sia con oltre 566 milioni di euro. I dati Aifa relativi al 2019 confermano come la spesa convenzionata sia sotto controllo, mentre sta proseguendo l'aumento incontrollato degli acquisti diretti, rendendo necessari interventi per estendere il monitoraggio garantito dalle farmacie anche a farmaci oggi distribuiti dalle Asl

Uffici
Federfarma

SPEA FARMACEUTICA Ssn: CONSUNTIVO 2019

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 19669/506 del 9 dicembre 2019.

Federfarma trasmette e commenta i dati della spesa farmaceutica convenzionata Ssn relativi al consuntivo 2019 (vedasi il sito www.federfarma.it), chiedendo alle Organizzazioni territoriali di voler verificare tempestivamente la correttezza dei suddetti dati e di segnalare eventuali imprecisioni.

L'ANDAMENTO DELLA SPEA A LIVELLO NAZIONALE

La **spesa farmaceutica netta**

Ssn ha fatto registrare anche nel 2019 un **calo del -0,2%** rispetto al 2018. Prosegue quindi il trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, con un andamento mensile, però, differenziato nell'ambito del semestre e a livello regionale. Nel 2019, il calo complessivo medio della spesa è stato determinato da una **diminuzione del -0,9% del numero delle ricette Ssn**, parzialmente compensato da un **incremento del valore medio della ricetta (netto +0,8%; lordo +0,5%)**, conseguente a un incremento del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (+0,5%).

Nel 2019 le **ricette sono state oltre 571 milioni**, pari in media a 9,46 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del Ssn sono state quasi

un miliardo e 100 milioni (-0,9% rispetto al 2018). Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media **18,2 confezioni di medicinali** a carico del Ssn, di prezzo medio pari a 9,26 euro.

IL CONTRIBUTO DELLE FARMACIE AL CONTENIMENTO DELLA SPEA

Le farmacie continuano a dare un rilevante **contributo al contenimento della spesa** -oltre che con la diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i

dati sui farmaci Ssn- *con lo sconto per*

fasce di prezzo, che ha determinato nel 2019

un **contenimento della spesa netta di oltre 320 milioni di euro**, ai quali vanno sommati oltre **64 milioni di euro** derivanti dalla

quota dello 0,64% di cosiddetto pay-back,

posto a carico delle

farmacie a partire dal 1°

marzo 2007 e sempre prorogato,

volto a compensare la mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie di medicinali.

A tali pesanti oneri si è aggiunta, dal 31 luglio 2010, **la trattenuta dell'1,82%** sulla spesa farmaceutica, **aumentata, da luglio 2012, al 2,25%**. Tale trattenuta aggiuntiva ha comportato, per le farmacie, un onere quantificabile nel 2019 in **oltre 181 milioni di euro**. *Complessivamente, quindi, il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa, nel 2019, è stato di oltre 566*



milioni di euro.

È bene ricordare che gli sconti per fasce di prezzo posti a carico delle farmacie hanno un carattere progressivo, in quanto aumentano all'aumentare del prezzo del farmaco, *facendo sì che i margini reali della farmacia siano regressivi rispetto al prezzo.* Le farmacie rurali sussidiate e le piccole farmacie a basso fatturato Ssn (i cui limiti sono stati aggiornati a decorrere dal 1° gennaio 2018) godono di una riduzione dello sconto dovuto al Ssn, mentre dal 1° gennaio 2019 sono state esentate dagli sconti le farmacie con fatturato annuo Ssn inferiore a 150.000 € (vedi tabella n. 1).

Tabella n. 1: trattenute a carico delle farmacie

Fascia di prezzo €	farmacie urbane e rurali non sussidiate			farmacie rurali sussidiate		
	Fatturato Ssn > 300.000 euro (sconto per fasce di prezzo + trattenuta aggiuntiva)	Fatturato Ssn < 300.000 euro (-60% sconto per fasce di prezzo)	Fatturato Ssn < 150.000 euro (dal 1/1/19)	Fatturato Ssn > 450.000 euro (sconto per fasce di prezzo + trattenuta aggiuntiva)	Fatturato Ssn < 450.000 euro	Fatturato Ssn < 150.000 euro (dal 1/1/19)
da 0 a 25,82	3,75%+2,25%	1,5%	essenti	3,75%+2,25%	1,5%	essenti
da 25,83 a 51,65	6%+2,25%	2,4%		6%+2,25%		
da 51,66 a 103,28	9%+2,25%	3,6%		9%+2,25%		
da 103,29 a 154,94	12,5%+2,25%	5%		12,5%+2,25%		
Oltre 154,94	19%+2,25%	7,6%		19%+2,25%		

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI CITTADINI

Le quote di partecipazione a carico dei cittadini sono calate del -1,6% rispetto al 2018, con un'incidenza media del 15,3% sulla spesa lorda, con punte che arrivano fino al 19,6% della Campania e al 19,2% del Veneto. Complessivamente, i cittadini hanno pagato **più di 1.500 milioni di euro di quote di partecipazione** sui farmaci, di cui oltre il 70% (dato Aifa) dovuto alla differenza di prezzo rispetto al valore di rimborso, avendo richiesto un farmaco più costoso. Per una panoramica sui ticket applicati dalle singole Regioni vedi il sito www.federfarma.it alla voce "ticket regionali".

INCIDENZA DELLE LISTE DI RIFERIMENTO E DEI GENERICI

Rimane sostanzialmente stabile a livello medio nazionale l'incidenza dei farmaci inseriti nelle liste di riferimento Aifa a seguito della scadenza del brevetto del farmaco di marca. A livello nazionale l'incidenza delle confezioni di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle confezioni erogate in regime di Ssn, nel mese di dicembre 2019, è stata pari all'**82,4%** (era l'82,5% nel dicembre 2018), mentre la relativa spesa è stata pari al **66,6%** del totale (66,68% nel dicembre 2018).

È leggermente aumentata, invece, l'incidenza delle

confezioni di generici: è pari al 30,3% (29,9% nel dicembre 2018) del totale, per una spesa pari al 21,2% del totale (20,5% nel dicembre 2018), con notevoli differenze a livello regionale, come si può vedere dalla tabella n. 2 che segue.

Tabella n. 2: Incidenza delle Liste di riferimento e dei Generici sul totale dei consumi e della spesa farmaceutica convenzionata (dati dicembre 2019; ordinati per incidenza conf. Liste rif.)

REGIONE	Liste riferimento		Generici	
	% su confezioni	% su spesa	% su confezioni	% su spesa
UMBRIA	84,1%	70,1%	28,3%	20,7%
TRENTINO (TN)	84,0%	70,4%	42,7%	30,9%
CAMPANIA	83,9%	69,9%	21,4%	14,8%
CALABRIA	83,7%	70,3%	20,9%	14,7%
MOLISE	83,7%	71,5%	23,8%	18,7%
EMILIA R.	83,6%	71,7%	36,8%	27,0%
PUGLIA	82,9%	68,8%	24,9%	18,0%
ABRUZZO	82,8%	68,8%	26,0%	19,2%
SICILIA	82,8%	68,0%	22,2%	15,6%
LAZIO	82,7%	67,5%	23,7%	16,7%
FRIULI	82,6%	66,5%	37,4%	26,0%
MARCHE	82,6%	68,8%	25,6%	18,6%
BASILICATA	82,5%	67,5%	20,6%	14,5%
MEDIA ITALIA	82,4%	66,6%	30,3%	21,2%
ALTO ADIGE (BZ)	82,2%	66,2%	35,3%	24,4%
VENETO	81,9%	68,4%	35,6%	25,3%
LIGURIA	81,8%	67,8%	33,6%	24,3%
VALLE D'AOSTA	81,7%	66,0%	36,5%	25,0%
SARDEGNA	81,7%	66,0%	29,8%	21,6%
PIEMONTE	81,5%	66,9%	35,7%	25,3%
TOSCANA	81,3%	65,6%	36,2%	24,5%
LOMBARDIA	81,2%	59,0%	39,4%	25,6%

L'ANDAMENTO DELLA SPESA A LIVELLO REGIONALE

L'andamento della spesa netta e del numero delle ricette nel 2019 rispetto al 2018 evidenzia tra le diverse Regioni una situazione assai differenziata (vedasi il sito www.federfarma.it). Il calo di spesa è particolarmente evidente in Abruzzo (-6,3%), seguito dalla provincia di Bolzano (-2,2%), da Toscana (-2%), Marche (-1,9%). La spesa è invece in aumento in Emilia-Romagna (+2,4%), Lombardia (+2,2%), Sicilia (+1%), Basilicata (+0,6%), Molise (+0,5%), Calabria (+0,2%).

I CONSUMI DI FARMACI SSN NEL 2019

Anche nel 2019 i **farmaci per il sistema cardiovascolare** si sono confermati la categoria a **maggior spesa** (vedi tabella n. 3), pur facendo segnare un calo di spesa (-2,6%), a fronte



Linea diretta con Federfarma

di un limitato aumento dei consumi (+0,6%), a seguito della prescrizione di farmaci mediamente meno costosi, in quanto a brevetto scaduto. Tra le 10 categorie di farmaci **più prescritte** (vedi tabella n. 4) anche nel 2019 si collocano al primo posto gli **inibitori della pompa acida** (farmaci per gastrite, ulcera, reflusso gastrico), pur facendo registrare un notevole calo dei consumi (-10,8% rispetto al 2018).

All'interno della categoria dei **farmaci antipertensivi** in aumento soprattutto le prescrizioni di betabloccanti (+5,6%). Rallenta, invece, la crescita del consumo di vitamina D (+0,4% rispetto al 2018).

La specialità medicinale più prescritta (vedi tabella n. 5) **continua a essere la cardioaspirina[®]** (farmaco antiaggregante; -0,7% rispetto al 2018), seguita dal Dibase[®] (farmaco per le carenze di vitamina D; -8,2%). In sensibile calo i consumi di farmaci di marca per l'apparato gastrointestinale (Pantorc[®] -9%), mentre sono in aumento quelli di Bisoprolo (+21,9%) e di Cardicor[®] (+7,5%), entrambi betabloccanti.

Tabella n. 3: 10 gruppi terapeutici a maggior spesa 2019

	Gruppo terapeutico	variazione spesa 2019/2018	variazione confezioni 2019/2018
1	sistema cardiovascolare	-2,6%	0,6%
2	apparato gastrointestinale e metabolismo	-1,1%	-5,8%
3	sistema nervoso	3,3%	2,4%
4	antimicrobici generali per uso sistemico	-0,7%	-3,4%
5	sangue ed organi emopoietici	0,0%	-1,9%
6	sistema muscolo-scheletrico	-4,9%	-0,7%
7	preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	3,4%	2,4%
8	sistema respiratorio	3,2%	0,5%
9	sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	2,5%	2,0%
10	organi di senso	2,5%	1,1%

Tabella n. 4: 10 categorie terapeutiche più prescritte 2019

	Categoria terapeutica	Variazione 2019/2018
1	inibitori della pompa acida	-10,8%
2	inibitori della hmg coa reductasi	1,6%
3	betabloccanti, selettivi, non associati	5,6%
4	ace inibitori non associati	-1,5%
5	antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina	-0,6%
6	vitamina d ed analoghi	0,4%
7	derivati diidropiridinici	-1,6%
8	antagonisti dell'angiotensina ii, non associati	3,4%
9	biguanidi	0,6%
10	antagonisti dell'angiotensina ii e diuretici	-7,0%

Tabella n. 5: 10 specialità più prescritte 2019

	Specialità medicinale	Variazione 2019/2018
1	CARDIOASPIRIN	-0,7%
2	DIBASE	-8,2%
3	LASIX	1,1%
4	EUTIROX	1,9%
5	TRIA TEC	-0,5%
6	NORVASC	0,5%
7	BISOPROLOLO SANDOZ	21,9%
8	AUGMENTIN	1,6%
9	PANTORC	-9,0%
10	CARDICOR	7,5%

I DATI DEL MONITORAGGIO AIFA 2019

Con l'occasione, si segnala che l'AIFA ha pubblicato i dati del *monitoraggio della spesa farmaceutica 2019*. Da tali dati emerge che la spesa farmaceutica convenzionata, anche nel 2019, si è attestata al di sotto del tetto di spesa programmato (7,96% del Fsn), con uno scostamento di -913,71 milioni di euro. Prosegue invece l'aumento incontrollato della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte delle strutture pubbliche che, nel 2019, ha fatto registrare uno sfioramento di 2,6 miliardi di euro rispetto al tetto del 6,69%.

Questo a conferma del fatto, evidenziato pubblicamente da Federfarma con proprio comunicato stampa (riportato a pag. 4), che sono necessari interventi per valorizzare il ruolo professionale ed estendere il monitoraggio garantito dalle farmacie a un maggior numero di farmaci (in particolare quelli oggi distribuiti direttamente dalle Asl), in modo da garantire trasparenza e controllo della spesa.

(URIS. AGAP- PB.DR – 7755/328 – 26.5.20)

Indagine sieroprevalenza Collaborazione delle farmacie

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, hanno avviato un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus Sars-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. Si tratta di un'importante iniziativa di carattere epidemiologico al quale Federfarma ha garantito la propria collaborazione, nell'ottica di valorizzare il ruolo della farmacia anche su questo fronte, nell'attesa che -come richiesto da Federfarma- le farmacie stesse vengano coinvolte in modo più diretto nell'attività di monitoraggio dell'andamento del contagio, prevenzione della diffusione del virus e assistenza ai pazienti colpiti da Covid-19 o comunque fragili e a rischio. Con Farma 7 n. 10 viene inviata la locandina che le farmacie sono invitate a esporre per collaborare a diffondere l'iniziativa presso la popolazione (vedasi il sito www.federfarma.it).

Melatonina Zinco Selenio



Formula originale Pierpaoli®. Originale. Inconfondibile.

La qualità resta quella di sempre, la stessa per cui ancora più persone scelgono le nostre formulazioni originali.

Oggi Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è in una nuova confezione.

Siamo a fianco delle persone con i nostri integratori, nati da formulazioni originali basate su risultati di **cinquant'anni di ricerca** del dottor Pierpaoli, su melatonina e ghiandola Pineale.

Lavoriamo a sostegno della salute e per il ripristino dell'equilibrio biologico, messo a dura prova dai moderni stili di vita. Se Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è l'integratore di melatonina **scelto dalla maggior parte delle persone** è perché in ogni compressa c'è tutto il nostro lavoro, fatto di impegno e metodo scientifico. Dalle ricerche del dottor Walter Pierpaoli a oggi, il nostro intento non è cambiato: diamo precedenza a sicurezza e alta qualità, per rendere disponibili soluzioni che aiutino le persone a stare bene. Anche per questo le nostre compresse sono le più utilizzate, e chi ci sceglie una volta, torna ad acquistare Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli®, da sempre sicura e venduta in comode confezioni da **60 compresse**.

Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® da oggi è in farmacia con un packaging rinnovato. Un restyling grafico che segna la fase di cambiamento in atto in Pierpaoli Exelyas, e che propone con una veste nuova, le icone che da sempre contraddistinguono il nostro marchio: la tartaruga e l'ammonite.



Sonno, difese immunitarie e protezione dallo stress


Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è una formula originale che combina i vantaggi di:

- **Melatonina**, che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto a prendere sonno, e allevia gli effetti del jet-lag
- **Zinco**, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario
- **Selenio**, che contribuisce alla protezione dallo stress ossidativo e alla normale funzione tiroidea.



 **PIERPAOLI**®
beyond research | next to medicine

www.pierpaoli.ch



Linea diretta con Federfarma

Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio, se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.

La Regione comunicherà l'esito dell'esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l'interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l'eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine.

A tutti i soggetti che partecipano, sarà assegnato un numero d'identificazione anonimo per l'acquisizione dell'esito del test. Il legame di questo numero d'identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell'indagine e sarà divulgato soltanto agli enti autorizzati.

Alla luce della rilevanza sanitaria e sociale dell'iniziativa e nell'ottica di sottolineare ancora una volta il ruolo delle farmacie nell'emergenza sanitaria, si invitano le farmacie a voler aderire alla richiesta di collaborazione pervenuta a Federfarma dal Ministero della Salute, affiggendo la locandina allegata al prossimo "Farma 7".
(US.SN- 7756/329 – 26.5.20)

Protocollo d'intesa Richiesta di segnalazioni e criticità

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 6658/268 del 1° maggio 2020, 6936/288 del 7 maggio 2020, 7232/299 del 13 maggio 2020 e 7338/307 del 15 maggio 2020.
10 Federfarma fa seguito alle circolari

Farma 7 n. 10

citare tra i precedenti per evidenziare di aver ricevuto, sia direttamente, sia per il tramite di Promofarma, numerose richieste di ulteriori chiarimenti e precisazioni, nonché segnalazioni di criticità riguardanti la concreta applicazione del Protocollo d'Intesa e del suo successivo Addendum. Si coglie pertanto l'occasione per ringraziare le Organizzazioni territoriali per tutti i quesiti posti e le predette segnalazioni, che consentono di raccogliere dal territorio le molteplici criticità applicative. A tale riguardo, questa Federazione si riserva di tornare sull'argomento, anche dopo ulteriori interlocuzioni con la Parte pubblica fornendo, in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, prima del 30 giugno, termine ultimo per procedere alla fatturazione nei confronti di Promofarma -o delle società di servizi riconducibili alle Organizzazioni territoriali- i conseguenti riscontri in proposito.

Appare tuttavia opportuno, già in questa sede, sulla base dell'intesa con Promofarma e con la Struttura commissariale, in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti, ribadire l'invito alle farmacie a emettere un'unica fattura, per l'intero periodo considerato -quindi fino al 30 giugno- nei confronti di Promofarma, ovvero, qualora si fosse attivata localmente tale opzione, della Società di servizi riconducibili alle Organizzazioni territoriali, recante l'intera richiesta di rimborso.

Tenuto conto che l'art. 124 del D.L. 34/2020 (D.L. "Rilancio"), ha previsto, nel periodo transitorio intercorrente dal 19 maggio scorso e fino al 31 dicembre 2020, l'introduzione di un'aliquota Iva pari a 0 per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali elencati nella norma stessa, Federfarma ritiene che le fatture emesse dalle farmacie, da tale data, non debbano indicare l'Iva.

Per quanto concerne eventuali costi di particolare rilevanza che le farmacie sarebbero tenute a sostenere, al fine di ottenere la dichiarazione asseverata da parte del commercialista iscritto all'albo di cui al D.Lgs. 139/2005 o del revisore iscritto nel registro di cui al D.Lgs. 39/2010, che accompagna la dichiarazione resa dal legale rappresentante della farmacia circa il diritto al rimborso, Federfarma ha in corso gli occorrenti approfondimenti, l'esito dei quali sarà tempestivamente fornito.

In conclusione si rinnova l'invito alle Organizzazioni territoriali, convogliando eventuali quesiti delle proprie farmacie associate, a far pervenire all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (box@federfarma.it), tutte le eventuali richieste di ulteriori chiarimenti e precisazioni, nonché le segnalazioni di criticità riguardanti la concreta applicazione del Protocollo d'Intesa e del suo successivo Addendum.
(UTPLC – 7683/323 – 25.5.20)

È richiesto
alle Associazioni
di fornire
altre eventuali
segnalazioni
e criticità

*Si comunica ai signori farmacisti
che è in commercio:*

RITION

GLUTATIONE

600mg/4ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile

- 5 fiale polvere + 5 fiale solvente
- Classe C
Prezzo al pubblico: **18,00 €**
- AIC: 027300060



PIAM
Pharma &
Integrative Care



Linea diretta con Federfarma

Consegna domiciliare Protocollo Anci, Federfarma, Fofi, Assofarm

Federfarma comunica di aver siglato il 19 maggio 2020 un protocollo di collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e Assofarm, per

la consegna domiciliare dei farmaci. La notizia della firma del protocollo è stata diffusa tramite un comunicato stampa diramato dall'Anci (vedasi il sito www.federfarma.it).

Il protocollo nasce dall'esigenza di "definire modalità operative, applicabili dai singoli Comuni italiani all'interno di protocolli operativi locali in linea con un protocollo quadro nazionale, per permettere ai pazienti di ricevere al proprio domicilio i medicinali prescritti dal medico, per ridurre al massimo la mobilità dal proprio domicilio e, quindi, la diffusione del contagio da Covid- 19, con particolare

riferimento agli utenti in condizione di vulnerabilità". In quest'ottica, il Protocollo definisce linee guida per l'attivazione del servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci a favore di soggetti fragili individuati dai Comuni, tramite Associazioni di volontariato indicate dagli stessi Comuni. A tali Associazioni si potranno rivolgere le farmacie per l'effettuazione della consegna domiciliare, una volta espletati tutti gli adempimenti burocratici inerenti la dispensazione dei medicinali.

Il Protocollo nazionale, quindi, è finalizzato ad agevolare la definizione a livello locale di iniziative di supporto a favore dei cittadini e, in particolare, di soggetti fragili, che valorizzino il ruolo della farmacia; farmacia che, a sua volta, potrà contare sulla collaborazione di volontari per la consegna dei farmaci al domicilio di tali soggetti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e delle linee guida definite dal Protocollo stesso.

Pertanto le Associazioni provinciali sono invitate a prendere contatto con i Sindaci dei Comuni del proprio territorio, nei quali ritengano utile o necessario attivare tale servizio, per definire le sue modalità attuative.
(URIS.PB – 7566/318 – 21.5.20)

COVID 19 - LE MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI ALLE FARMACIE

Federfarma comunica che sulla G.U. n.125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In attuazione di tale decreto legge è stato approvato altresì il Dpcm 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020 che ha confermato l'obbligo di adozione delle misure di sicurezza già vigenti, applicabili anche alle farmacie e ha approvato i protocolli e le linee guida, ai quale le Regioni si dovranno attenere.

Precedenti: circolari Federfarma n. 126 del 17/3/2020; n. 151 del 23 marzo 2020; n.232 del 20 aprile 2020; n.262 del 29 aprile 2020; n.263 del 29 aprile 2020

Federfarma comunica che sulla G.U. n.125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il **decreto legge 16 maggio 2020, n. 33** recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (vedasi il sito www.federfarma.it). In attuazione di tale decreto legge, è stato approvato il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, che ha confermato l'obbligo di adozione delle misure di sicurezza già vigenti, applicabili anche alle farmacie e ha approvato i protocolli e le linee guida, ai quali le Regioni si**

dovranno attenere. Le disposizioni del Dpcm 17 maggio 2020 si applicano dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

1. MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI NELLE FARMACIE A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ

Le attività commerciali al dettaglio, tra cui anche le attività delle farmacie, si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla *distanza interpersonale di almeno un metro*, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga *impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni*, secondo quanto rappresentato al punto 2 del presente capitolo. Dal complesso della normativa di settore, da ultimo integrata con le disposizioni del decreto legge n.33/2020 e del Dpcm del 17 maggio, emerge che le farmacie devono:

1. Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
2. Prevedere **regole di accesso** in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti. A tal fine dovranno



TENA®

MANTIENI IL CONTROLLO



La gamma TENA Men



I nuovi TENA Men livelli 1, 2 e 3 sono disponibili in una pratica e compatta confezione!



Nuova sagomatura

Progettato sull'anatomia maschile per un elevato comfort e sistema di fili elastici migliorato



Nuovo design

La doppia zona di assorbimento è ancora più visibile



Più sottili e discreti



Contattaci per ulteriori informazioni

☎ 0331-443811

✉ infotena.it@essity.com • www.tena.it

essity



Linea diretta con Federfarma

b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

3. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. L'addetto alla vendita deve procedere a una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

4. Relativamente ai **guanti "usa e getta"** se ne raccomanda l'utilizzo nelle attività di acquisto. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

5. I **clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti**. È fatto obbligo da parte degli utenti che accedono nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e quindi anche nelle farmacie di usare mascherine, che possono essere anche le mascherine di comunità (mascherine non classificate come Dpi né come mascherine chirurgiche). *Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.*

6. Assicurare la **pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni**, garantendo la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura.

7. Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed *escludere totalmente*, per gli impianti di condizionamento, la *funzione di ricircolo dell'aria*. (Vedasi anche Circolare 5098/138 del 20 marzo 2020)

8. La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, **favorire modalità di pagamento elettroniche**.

essere stabiliti accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso **ampliamenti delle fasce orarie**;

b) **per locali fino a quaranta metri quadrati** può accedere **una persona alla volta**, oltre a un massimo di due operatori;

c) per **locali di dimensioni superiori** a quelle di cui alla lettera

9. Mantenere in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale di almeno un metro**.

Misure igienico-sanitarie - Si raccomanda, ancora una volta, la diffusione e l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di seguito indicate (art.3, comma1, lett. g), Dpcm 17/5/2020, e allegato 16 al decreto):

1. *lavarsi spesso le mani*. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. *evitare il contatto ravvicinato* con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. *evitare abbracci e strette di mano*;

4. mantenere, nei contatti sociali, una *distanza interpersonale di almeno un metro*;

5. *praticare l'igiene respiratoria* (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri*, in particolare durante l'attività sportiva;

7. *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani*;

8. *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce*;

9. *non prendere farmaci antivirali e antibiotici*, a meno che siano prescritti dal medico;

10. *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol*;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, *utilizzare protezioni delle vie respiratorie* come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Il Dpcm prevede precise misure anti Covid-19 da applicare anche all'interno delle farmacie

2. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Oltre alle misure sopra esposte, **le farmacie devono rispettare** i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (art. 2 Dpcm 17/5/2020 e allegato 12 al decreto). Si segnala, nell'ambito di tale tematica, anche il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dall'Inail.

a) Il Protocollo Governo-Parti sociali - Con il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (allegato n. 3) Governo e Parti sociali hanno rinnovato, integrandolo, l'analogo Protocollo del 14 marzo scorso (in circ. Federfarma n. 126 del 17/3/2020).

Le misure del protocollo Le misure di sicurezza del Protocollo sono suddivise in 13 punti, vale a dire: 1) Informazione, 2) Modalità di ingresso in azienda, 3) Modalità di accesso dei fornitori esterni, 4) Pulizia e sanificazione in azienda, 5) Precauzioni igieniche personali, 6) Dispositivi di protezione individuale, 7) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree

fumatori, distributori di bevande e/o snack), 8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti, 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda, 12) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIs, 13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Nel rinviare nuovamente alla lettura di tutti tali punti, si evidenzia che è stata introdotta la previsione secondo cui *“la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”*. Tale misura è formalmente richiamata anche dal Dpcm 17 maggio 2020. Si segnalano, inoltre, i molteplici adempimenti connessi al rinvenimento in azienda di casi riconosciuti positivi al Covid-19, sia sostanziali -con particolare riguardo alle operazioni di sanificazione (punto 4)- che formali, come ad esempio le certificazioni (punto 12).

b) Sanificazione dei locali - Per quanto riguarda specificamente la sanificazione, è ribadito (punto 4) che *“l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero*

della Salute”. La citata circolare ministeriale prevede che *“le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato”*. Prosegue la circolare precisando che *“i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”*. *“Vanno pulite con particolare attenzione -conclude la circolare ministeriale- tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.”*

c) Il Documento tecnico Inail - Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento



**Linea diretta
con Federfarma**



Gentile Dottoressa, Gentile Dottore,

con la presente La informiamo che EG S.p.A. ha concluso un accordo con GSK Consumer Healthcare per l'acquisizione dei prodotti a marchio Venoruton e Duofilm.

Dal 1° Giugno 2020 EG S.p.A. è il nuovo Concessionario di Vendita per l'Italia e in tale veste ha sostituito GSK Consumer Healthcare S.r.l. nell'attività di distribuzione, nella gestione commerciale, nell'attività promozionale e nel servizio ai clienti, relativamente ai prodotti a marchio Venoruton e Duofilm.

Dal 1° Giugno 2020 gli ordini di Venoruton e Duofilm devono essere inviati al Customer Service di EG Stada o direttamente al suo Agente di zona della Rete di Vendita EG Consumer Healthcare.

L'acquisizione di Duofilm e Venoruton rappresenta per noi di EG S.p.A. un nuovo ed importante momento di crescita che ci aiuterà a proporre ai nostri Clienti un listino di farmaci da banco, dispositivi medici ed integratori sempre più completo e funzionale. Vi invitiamo a scoprire i brand della linea EG Consumer Healthcare cliccando sul nostro sito eglab.it.

Ringraziandola per la cortese attenzione le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

EG S.p.A. Stada Group
Our Mission. Your Health





Linea diretta con Federfarma

una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi". La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali. Il Documento illustra la metodologia di valutazione integrata e le conseguenti strategie di prevenzione, consistenti in **misure:**

- **organizzative** (gestione degli spazi di lavoro; organizzazione e orario di lavoro);

- **di prevenzione e protezione** (informazione e formazione; misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali- Dpi per le vie respiratorie; sorveglianza

sanitaria e tutela dei lavoratori fragili in collaborazione con il medico competente dove nominato; misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici). Tali azioni vanno a integrare il documento di valutazione dei rischi (Dvr).

d) Fac-simile di documento di integrazione

Dvr - Delle valutazioni eseguite e delle misure adottate dai datori di lavoro, sulla base delle indicazioni sopra menzionate, per fronteggiare il rischio Covid a tutela dei lavoratori, va opportunamente conservata documentazione, rendendola disponibile per eventuali richieste da parte delle competenti Autorità di vigilanza. Sul sito Federfarma è disponibile un **fac-simile** di documento di integrazione Dvr, da timbrare e firmare, unitamente al medico competente (se nominato) e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato o, se non nominato, da tutti i dipendenti).

e) Misure per il personale sanitario - Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal ministero della Salute sulla base delle indicazioni

dell'Organizzazione mondiale della Sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal ministero della Salute (art.3, lett. a), Dpcm 17 maggio 2020)

f) Sospensione dei congressi, delle riunioni, dei meeting e degli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali - Rimangono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. **Tra questi rientrano i farmacisti titolari di farmacia e i dipendenti di farmacia**; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale (art.1, lett v, Dpcm 17/5/2020).

g) Responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei dipendenti - L'Inail, in una nota pubblicata sul proprio sito internet, ha specificato che **dal riconoscimento come infortunio sul lavoro per le infezioni da Covid-19 non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro**. L'Inail ha ricordato

che sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste **responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto**

alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto -ribadisce l'Inail- **il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale**, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso. Al riguardo, l'Inail ritiene che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

h) Servizi sanitari in farmacia - Fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza sopra descritte, l'adozione di dispositivi di protezione individuale adatti alla tipologia di servizio espletato, l'integrazione del Dvr e il rispetto

Molto dettagliate
le normative
sulla sicurezza
che prevedono
anche responsabilità
sia civili, sia penali

FARMAX

Soluzione fisiologica per aumentare le vendite

“Si può dire molto
della infinita
misericordia
di Dio, ma un
Farmacista
sveglio, quando
si arriva al sodo,
serve di più”

Philip K. Dick

L' unico vero assistente dentro
e fuori dalla tua Farmacia:

- Fidelizza il Cliente
- Rispetta la privacy
- Propone le tue promozioni e
porta il Cliente al banco
- Permette di prenotare i prodotti dal tuo smartphone
con FarmalnTask

Farmax è il distributore più evoluto della sua categoria.

FARMAX sei tu.



FARMAX è un prodotto AM Automatic Machines S.r.l.
Via Brunelleschi 1, 25010 San Zeno Naviglio, Brescia
Tel. +39 030 2106933 | Fax +39 030 2106806
info@gruppo-am.com - www.gruppo-am.com





Linea diretta con Federfarma

di eventuali ordinanze regionali, **Federfarma ritiene che**, alla luce della normativa statale in vigore, **non ci siano impedimenti o divieti in capo alle farmacie per espletare i servizi sanitari** (per esempio, supporto all'autoanalisi, misurazione pressione, servizi in telemedicina, prestazioni da parte di esercenti professioni sanitarie).

i) Cabina estetica - Inoltre, **a partire dal 18 maggio 2020**, salvo eventuali ordinanze o provvedimenti regionali, è possibile riprendere i servizi nella cabina estetica della farmacia nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020", di seguito specificate, che prevedono una specifica scheda tecnica relativa ai servizi alla persona. A tal proposito si riportano le disposizioni contenute nell'allegato 17 (Scheda tecnica servizi alla persona) al Dpcm 17 maggio 2020: Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione. Consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. La **permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio** o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere fisiche** adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere a una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di **riviste e materiale informativo di uso promiscuo**. L'operatore e il cliente, per tutto il tempo della prestazione, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (*fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, associati a rischi specifici propri della mansione*). In particolare **per i servizi di estetica**, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza

18

ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza

valvola. L'operatore deve procedere a una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (*prima e dopo ogni servizio reso al cliente*) e *utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti*. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una *adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori*. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei **servizi igienici**. Favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed *escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria*. Sono **inibiti l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio**. La postazione dedicata alla **cassa** può essere **dotata di barriere fisiche** (es. *schermi*); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di **pagamento elettroniche**, eventualmente in fase di prenotazione.

l) Sanzioni e controlli - Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, comporta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art.1, comma 15, DL 33/2020). Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del decreto legge 33/2020, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (art. 2, comma 1, DL 33/2020). (UL.BF – 7475/314 – 20.5.20)



Aria condizionata Escludere la funzione riciclo

Precedenti: circolare Federfarma n. 314 del 20 maggio 2020

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 22 maggio, ha approvato l'aggiornamento delle *Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (20/92/CR01/Cov19)*. Le linee guida, pubblicate sul sito ww.regioni.it, sono state trasmesse al Governo per l'aggiornamento del Dpcm 17 maggio 2020 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove linee guida forniscono un chiarimento sull'uso degli impianti di condizionamento. Le precedenti linee Guida



zetavit

INTEGRATORI ALIMENTARI

VITAMINA C 1000 mg

COMPRESSE EFFERVESCENTI

“QUI C'È LA
VITAMINA C
DI 40 Kg
DI ARANCE”



**GUSTO
ARANCIA**

SENZA coloranti,
glutine e lattosio

ZETA Zeta Farmaceutici

Numero Verde
800-013622

per maggiori informazioni
contattare l'agente di zona
o chiamare il numero verde



Linea diretta con Federfarma

(approvate il 16 maggio 2020 e allegate al Dpcm del 17 maggio 2020) avevano affermato che era necessario “favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria”. Tale indicazione aveva messo in difficoltà molte farmacie ed esercizi commerciali che hanno impianti che non consentono l’esclusione della funzione di ricircolo

dell’aria e pertanto non potevano adeguarsi alla normativa.

Le nuove linee guida, prendendo atto di tale problematica, nel ribadire che è comunque sempre necessario “favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni” hanno chiarito che “è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.

(UL.BF – 7795/330 – 26.5.20)

Stupefacenti

Prescrizioni con ricetta dematerializzata

Una circolare congiunta Mef-Ministero della Salute fornisce indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E.

Il Mef e il ministero della Salute, con circolare prot. n. 6477 del 11 maggio 2020 avente a oggetto “Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata” (vedasi il sito www.federfarma.it), hanno fornito le seguenti indicazioni in merito alle prescrizioni con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E del Dpr 309/90.

1. Aspetti normativi e individuazione della tipologia di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope prescrivibili con ricetta dematerializzata.

- Il DM 2 novembre 2011, nel disciplinare la dematerializzazione delle prescrizioni ambulatoriali e farmaceutiche, ha escluso dall’ambito di applicazione del medesimo provvedimento esclusivamente le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del ministero della Salute 10 marzo 2006. Tale DM riguarda la c.d. “ricetta ministeriale ricalco” per le prescrizioni di stupefacenti della sezione A. Risultano pertanto prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali stupefacenti delle sezioni B-C-D-E.

L’art 43 del Dpr 309/90, al comma 4-bis dispone che, per la prescrizione in Ssn di farmaci dell’allegato III-bis per il trattamento del dolore severo, in luogo del ricettario contenente le ricette a ricalco, possa essere utilizzato il ricettario Ssn. Pertanto, anche le ricette per le prescrizioni di tali medicinali -inclusi nell’allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**)- possono essere dematerializzate.

Restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali della sezione A con indicazioni diverse dalla terapia del dolore: queste, pertanto, vanno effettuate su ricettario a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone.

2. Dematerializzazione ricette prescrizione farmaci stupefacenti – Modalità attuative. - Al fine dell’attuazione delle procedure di dematerializzazione, il ministero della Salute, in collaborazione con Aifa, rende disponibili al Sistema TS (Sac) l’elenco dei codici di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) NON prescrivibili con ricetta dematerializzata (Elenco Tab Med Sez A), nonché l’elenco dei codici Aic dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) dell’allegato III-bis prescrivibili con ricetta dematerializzata esclusivamente per indicazione “Terapia del dolore”(Elenco Allegato III-Bis).

Relativamente ai farmaci risultanti in tali elenchi, il Sac provvederà, per il primo, a mantenere il controllo bloccante che non consente la dematerializzazione delle relative prescrizioni, e a introdurre, per il secondo, il controllo dell’indicazione del codice Tdl (terapia del dolore severo) (o altro codice adottato a livello regionale del medesimo significato) nel codice esenzione per i medicinali dell’allegato

III-bis. Precisa la circolare ministeriale che dovranno

ugualmente garantire tale controllo anche i Sistemi regionali (Sar), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle farmacie. In assenza di tali adeguamenti, non verrebbe assicurata la completa dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti, secondo le presenti indicazioni.

Con riferimento alle procedure di prescrizione da parte dei medici, inclusi i medici che operano per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti (Sasn), le procedure di dematerializzazione sono le medesime di cui al DM 2/11/2011, attraverso:

- il rilascio del Numero di ricetta elettronica (Nre) tramite il Sac (anche tramite Sar);
- il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del medesimo DM 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale Covid-19, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione

Vengono fornite
indicazioni sulla
dematerializzazione
delle prescrizioni
di stupefacenti
sezioni
B, C, D ed E

Civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020.

Restano ferme le modalità di erogazione dei farmaci a fronte della ricetta dematerializzata, secondo le medesime modalità di cui al citato DM 2/11/2011. Precisa la circolare che se le singole Regioni/Pa intendono modificare i suddetti elenchi provvedono a inoltrare al Sac la lista dei farmaci da escludere dalla ricetta dematerializzata e relativi aggiornamenti.

3. Tempistica di attuazione della dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti.

- L'avvio delle procedure dovrà essere convenuta con ciascuna regione/Pa, tenendo conto delle seguenti attività:

- fornitura telematica al Sac degli elenchi di cui al punto 2, da effettuarsi entro il 30 maggio 2020;
- adeguamenti dei controlli dei Sar e degli applicativi dei medici prescrittori e delle farmacie. A fronte delle predette attività, il Sac provvederà a rimuovere il controllo di cui al punto 1, non

consentendo la dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci ricompresi negli elenchi comunicati al medesimo Sac, e introdurre il controllo dell'indicazione del codice Tdl nel codice esenzione per i medicinali dell'allegato III -bis.

4. Circolarità interregionale delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti. - Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo Dpcm 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente circolare possono essere utilizzate dagli

assistiti su tutto il territorio nazionale. (UL.AC – 7392/312 – 18.5.20)

Agenzia delle Entrate Chiarimenti su Iva e "Vademecum"

Facendo seguito a quanto anticipato nella precedente circolare prot. n. 7516/317 del 20 maggio scorso, Federfarma ha sottoposto, con l'allegata **istanza di consulenza giuridica**, la propria interpretazione applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 124 del D.L. 34/2020 (D.L. "Rilancio"), alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo un sollecito riscontro. Chiarimenti sono stati richiesti anche ai ministeri della Salute e dello Sviluppo economico, ai fini dell'esatta definizione di alcune categorie di prodotti oggetto di esenzione Iva.

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'emanazione dei decreti "Cura Italia" e "Liquidità", ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, un apposito **"Vademecum"**, che illustra, in modo esemplificativo e schematico, in 32 slides, le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. "Rilancio"), che ha previsto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, sono



Linea diretta con Federfarma

L'energia di **CARNIDYN** raddoppia!
Vinci la **STANCHEZZA** con

CARNIDYN *FAST* Magnesio e Potassio

Carnidyn Fast Magnesio e Potassio con Propionil-L-Carnitina ha una formulazione equilibrata di **Sali Minerali** e **Vitamine** che ti aiuta a ridurre la **stanchezza fisica** (Vitamina B2, B3, B5), supportare la **normale funzione muscolare** (Potassio e Magnesio) e favorire un **corretto bilancio idrosalino** (Magnesio).



SENZA GLUTINE
GUSTO ARANCIA

Tutti gli ingredienti di CARNIDYN PLUS sono di origine vegetale. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Leggere attentamente le avvertenze.

ALFASIGMA



Linea diretta con Federfarma

Per completezza di informazione si rammenta che le misure di interesse della categoria contenute nel provvedimento in discorso, sono state commentate da federfarma con le circolari prot. nn. 7468/313, 7516/317 del 20/5/2020 e 7597/319 del 21/5/2020, alle quali, pertanto, si fa rinvio. (UTP.LC – 7597/319 – 21.5.20 e UE.AA – 7675/321 – 22.5.20 e UTP.LC – 7714/325 – 25.5.20)

IVA

Tardiva emissione di fatture immediate

*L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 14 maggio 2020, ha ritenuto sanzionabile, in quanto tardiva, l'emissione delle fatture, analogiche o elettroniche, effettuata nel primo giorno lavorativo utile successivo quando il termine originario cade di sabato o in una festività, **non operando, in questo caso, il differimento riconosciuto per gli adempimenti tributari, in quanto l'emissione e la trasmissione del documento costituiscono un adempimento nei confronti della controparte contrattuale e non anche dell'Amministrazione finanziaria.***

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 129/E del 14 maggio 2020, è intervenuta in tema di invio tardivo delle fatture immediate. Con l'istanza di interpello era stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di considerare non sanzionabile il comportamento del contribuente che, riguardo a prestazioni di servizi effettuate il 31 dicembre 2019, si è avvalso della possibilità -normativamente prevista con decorrenza 1° luglio 2019- di emettere le fatture immediate entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Le fatture sono state inviate al cliente tramite Sdl il 13 gennaio 2020, in quanto il dodicesimo giorno successivo all'operazione è coinciso con una domenica. Per il contribuente istante la trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sdl costituirebbe un adempimento tributario e beneficerebbe, quindi, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.L. 70/2011, secondo cui i versamenti e gli adempimenti sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, quando scadono il sabato o in giorno festivo.

22

L'Agenzia ha ricordato, in proposito, che l'art. 21 del Dpr 633/1972, così come

modificato dal D.L. 119/2018, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:

- la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

È stato chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro 12 giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite Sdl. In tale evenienza, nel documento deve essere indicata la data dell'operazione, mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo Sdl all'atto della trasmissione del file al sistema. La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo Sdl, è punita con le sanzioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.

Allorquando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000. L'Agenzia evidenzia che l'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione del D.L. 70/2011, per cui i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo).

Pertanto, l'emissione di una fattura oltre i 12 giorni (la regola si ritiene applicabile anche per la fattura differita), ma comunque entro i termini della liquidazione periodica dell'Iva, è punibile con la sanzione da € 250 a € 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata. Al fine di limitare il carico sanzionatorio, al contribuente è ricordata la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, che resta esercitabile documento per documento non beneficiando della riduzione, a seguito di apposito atto di irrogazione

Agenzia
delle Entrate:
quali conseguenze
in presenza
di tardiva emissione
di fatture
immediate

LAILA

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Laila, capsule molli

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 1 capsula molle contiene: 80 mg di *Lavandula angustifolia* Miller, aetheroleum (olio essenziale di lavanda). Eccipiente con effetti noti: Sorbitolo, ca. 12 mg/ capsula molle. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA Capsula molle. Capsula molle di aspetto opaco, di forma ovale e di colore bluastro-viola. Dimensioni della capsula: lunghezza ca. 11 mm, larghezza ca. 7 mm.

4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche

Laila è un medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per il sollievo dei sintomi d'ansia lieve e per favorire il sonno. L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale. **Laila** è indicato negli adulti e negli adolescenti a partire da 12 anni. **4.2 Posologia e modo di somministrazione** Posologia Gli adulti e gli adolescenti di età superiore ai 12 anni assumono una capsula molle al giorno (corrispondente a 80 mg di olio essenziale di lavanda al giorno). Popolazione pediatrica **Laila** non deve essere usato nei bambini al di sotto di 12 anni (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego). Modo di somministrazione Uso orale. Le capsule molli devono essere ingerite intere con sufficiente liquido (preferibilmente un bicchiere di acqua). Durata di trattamento Se i sintomi persistono dopo due settimane di impiego del prodotto, occorre consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego** L'uso nei bambini al di sotto di 12 anni non è stato stabilito a causa di dati insufficienti. Se durante l'uso del prodotto i sintomi peggiorano, occorre consultare un medico o un operatore sanitario qualificato. **Laila** contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale. L'uso in pazienti con funzione epatica compromessa non è raccomandato poiché i componenti dell'essenza di lavanda sono eliminati in gran parte dal metabolismo del fegato. **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione** I dati pubblicati dimostrano che nell'uomo l'olio essenziale di lavanda (160 mg/die) non ha effetti clinicamente rilevanti di inibizione o induzione degli enzimi CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4. Inoltre, non è emerso un impatto clinicamente rilevante dell'olio essenziale di lavanda sull'efficacia anticoncezionale di contraccettivi orali combinati. **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento** La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. In assenza di dati sufficienti, l'uso durante la gravidanza e l'allattamento non è raccomandato. Non sono disponibili dati sulla fertilità. **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.** **Laila** non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati Patologie gastrointestinali Malessere gastrointestinale di grado lieve (p. es. eruttazione). Frequenza non nota. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo / Disturbi del sistema immunitario Reazioni allergiche cutanee. Frequenza non nota. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. **4.9 Sovradosaggio** Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Non pertinente. **5.2 Proprietà farmacocinetiche** Non pertinente. **5.3 Dati preclinici di sicurezza** Test di genotossicità in vitro e in vivo effettuati con olio di lavanda contenuto in **Laila**, capsula molle, non hanno evidenziato alcun potenziale di genotossicità. Non sono stati effettuati test adeguati sul potenziale cancerogeno dell'olio essenziale di lavanda e sulla sua tossicità della riproduzione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti

Contenuto della capsula: Olio di semi di colza raffinato. Involucro della capsula: Gelatina succinilato, Glicerolo 85%, Sorbitolo non cristallizzato 70%, Titanio diossido, Agenti coloranti: Lacca di alluminio dell'acido carminico (E 120); Lacca d'alluminio blu patentato V (E 131). **6.2 Incompatibilità** Nessuna nota. **6.3 Periodo di validità** 5 anni **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione** Non conservare a temperatura superiore a 30°C. **6.5 Natura e contenuto del contenitore.** Il contenitore (blister) è realizzato in PVC/PVDC/foglio di alluminio. Confezioni da 14, 28 o 56 capsule molli. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione** Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Straße 4, 76227, Karlsruhe, Germania **CONCESSIONARIO DI VENDITA** A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

044460018 - "Capsule Molli" 14 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al
044460020 - "Capsule Molli" 28 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al
044460032 - "Capsule Molli" 56 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 16 maggio 2017.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 05.10.2018

Laila è un medicinale di origine vegetale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Medicinale di origine vegetale tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data. Prezzo al pubblico: 14 capsule 12,90 €, 28 capsule 23,60 €



A. MENARINI



Linea diretta con Federfarma

di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, derivante dal cumulo giuridico, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
(UTP.LC – 7391/311 – 18.5.20)

Vendite online Obblighi informativi da

rispettare

Precedenti: circolari Federfarma n.1211/43 del 28/1/2016, n.8267/270 del 14/6/2016 e n.11561/385 del 12/9/2016.

Il 14 maggio la Corte di Giustizia dell'UE ha pubblicato una Sentenza (vedasi il sito www.federfarma.it) avente per oggetto le informazioni che devono essere fornite al consumatore nelle attività di e-commerce, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Tale sentenza ha rilevanza per la categoria in quanto si applica alle attività di vendita online effettuate dalle farmacie attraverso i propri siti Internet. Come è noto le Sentenze della Corte di Giustizia, interpretando in modo ultimativo il diritto europeo, devono essere obbligatoriamente applicate su tutto il territorio dell'Unione.

La questione al centro della Sentenza della Corte verteva sulla sussistenza di un eventuale obbligo di inserire il numero di telefono del professionista titolare del sito Internet tra le informazioni da fornire ai consumatori in materia di diritto di recesso. Nel caso di specie, ovvero la controversia sorta tra due titolari di siti tedeschi, la questione nacque per il fatto che uno dei due siti, pur disponendo di una linea telefonica per la sua attività commerciale, non aveva indicato il suo numero di telefono nella parte relativa al diritto di recesso, anche se tale numero appariva tra le note legali e, in modo chiaro e leggibile, nella parte inferiore della home page.

La questione è finita davanti alla Corte di Giustizia che ha chiarito come, ai sensi del diritto europeo, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il professionista deve fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni riguardanti l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, nonché una modalità (recapito telefonico o telematico) per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente.

In caso di sussistenza di un diritto di recesso, il professionista è tenuto a trasmettere al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni sulle condizioni, i termini e le

procedure per esercitare tale diritto e, se del caso, il modulo tipo di recesso. È utile a questo punto ricordare come il **diritto di recesso non si applichi mai alle vendite online sia di farmaci senza ricetta che di dispositivi medici.**

Secondo la Corte, se il numero del professionista compare sul suo sito Internet, in modo tale da suggerire a un consumatore medio che tale professionista utilizzi tale numero per i suoi contatti con i consumatori, allora detto numero deve essere **obbligatoriamente inserito tra le informazioni da fornire al consumatore prima che il contratto di vendita venga concluso.** Medesimo obbligo sopravviene se il titolare del sito mette a disposizione del consumatore **il modulo tipo per il diritto di recesso.**

Nel sito Federfarma è reperibile il documento in cui vengono elencate sia le informazioni da fornire per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, sia le istruzioni per la compilazione del modulo da redigere e inviare alla farmacia, volendo anche attraverso compilazione telematica.

Le precisazioni su tali nuovi obblighi informativi verranno inserite, appena tecnicamente possibile, nel "Vademecum" che Federfarma ha predisposto per supportare le farmacie che si dedicano alla vendita via Internet, disponibile sull'home page del sito www.federfarma.it.

Si rimanda, pertanto, a una lettura complessiva del vademecum, ovvero alla parte relativa agli adempimenti in materia di diritti dei consumatori (pagg. 12 e 13), per poter disporre di una visione esaustiva della situazione.

(URI.ML.EP – 7624/320 – 22.5.20)

Antitrust Chiusi siti di vendita online

L'Antitrust con alcuni recenti provvedimenti ha continuato a chiudere siti illegali dediti a proporre la vendita online di test di farmaci etici e di mascherine FFP2 destinati alla "cura" e al contrasto al Covid-19.

Precedenti: circolari Federfarma n.3448/75 del 25/2/20, n.3802/86 del 2/3/20, n.4844/114 del 16/3/20, n.5050/133 del 19/3/20, n.5111/142 del 20/3/20, n.51167/154 del 24/3/20, n.5204/157 del 24/3/20, n.5438/172 del 31/3/20, n.5629/192 del 3/4/20, n.5971/211 del 14/4/20, n. 6292/236 del 21/4/20, n.6337/243 del 22/4/20, n.6543/261 del 28/4/20 e n.6786/279 del 5/5/20.

Con alcune recenti decisioni l'Antitrust ha approvato alcuni provvedimenti autoritativi nei confronti di siti che proponevano la vendita online di farmaci con obbligo di ricetta, di test autodiagnostici e mascherine FFP2 relativi al



Covid-19. I primi due provvedimenti di chiusura definitiva di siti internet sono stati pubblicati nel Bollettino dell'11 maggio e hanno riguardato: <https://testcoronavirus.shop.it> e <https://farmaciamaschile.it>.

Per quanto relativo a testcoronavirus.shop.it, l'Antitrust ha chiuso un provvedimento aperto il 22 marzo u.s. (cfr. ns. circ. n. 157/2020) con il quale aveva usato i suoi poteri di natura cautelare per oscurare il sito in questione, in considerazione delle modalità di vendita ingannevoli e aggressive utilizzate. Il sito pubblicizzava un test di autodiagnosi, al prezzo di € 24,86, che avrebbe permesso di scoprire, in maniera rapida ed affidabile, l'eventuale avvenuto contagio da Covid-19. La decisione del 22 marzo è stata pertanto confermata l'11 maggio. Ciò in quanto in seguito al suddetto provvedimento cautelare, il titolare del sito, la DRT - Drug Reposition Technology S.r.l., ha comunicato all'Antitrust che cesserà la vendita sul sito del prodotto "Rapid test COVID-2019" e che manterrà oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it> e i relativi contenuti. L'Autorità Antitrust ha accettato tali impegni, con riserva di verifica in merito alla loro concreta e piena attuazione, chiudendo il provvedimento senza ulteriori decisioni di natura sanzionatoria.

Con il secondo provvedimento ha invece chiuso il provvedimento contro il sito farmaciamaschile.it, attraverso il quale veniva proposta la vendita online del farmaco con obbligo di ricetta *kaletra*, in spregio dell'attuale normativa che vieta la vendita online di farmaci etici. Anche in questo caso il 27 marzo era stato disposto l'oscuramento del sito

(cfr. ns. circ. n. 172/2020). Anche in questo caso, come per il sito farmacocoronavirus.it (cfr. ns. circ. n. 279/20) non è stato possibile rintracciare il titolare del dominio, in quanto la persona fisica il cui nome è stato utilizzato per la registrazione del sito è stata sottoposta a furto d'identità. L'Antitrust ha pertanto deciso di confermare l'inibizione dell'accesso al sito, nonché la sospensione provvisoria di ogni sua attività.

Il terzo provvedimento, pubblicato nel bollettino del 18 maggio, è relativo al sito tigershop.it, già bloccato in via cautelare con procedimento dell'8 aprile (cfr. ns. circ. n. 211/20) per illecite modalità nella vendita di mascherine FFP2. Tali modalità si concretizzavano in "vanti" pubblicitari su possesso di certificazioni e attribuzioni di caratteristiche qualitative e tecniche -anche attraverso immagini che riguardavano ingannevolmente marchi noti e affidabili- che non trovavano riscontro nei prodotti consegnati ai consumatori. Anche il prezzo (da 10 a 13 €) estremamente elevato e consegne con notevoli ritardi erano stati oggetto della censura dell'Antitrust. In pratica venivano consegnate mascherine senza alcuna certificazione, né imballaggi esterni, prodotte artigianalmente e con marchi non corrispondenti a quelli pubblicizzati. I risultati dell'istruttoria condotta dall'Antitrust hanno dimostrato come nessuna delle 3



**Linea diretta
con Federfarma**

Vinci la tua STANCHEZZA con CARNIDYN PLUS

Carnidyn Plus con **Acetil-L-Carnitina**, ha una formulazione equilibrata di **Vitamine** e **Minerali** che ti aiuta a ridurre la **stanchezza fisica** (*Vitamina B5 e Magnesio*) e **mentale** (*Vitamina B5, Magnesio e Zinco*).



SENZA GLUTINE

GUSTO ARANCIA

Tutti gli ingredienti di CARNIDYN PLUS sono di origine vegetale. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Leggere attentamente le avvertenze.

ALFASIGMA



Linea diretta con Federfarma

tipologie di mascherine FFP2 poteva essere legittimamente commercializzato sul mercato italiano come dispositivo di protezione individuale. Per quanto riguarda la mancata certificazione, che di fatto inibisce l'utilizzo della qualifica di FFP2, l'Antitrust ha ricordato come questi dispositivi di protezione individuali (Dpi) sono disciplinati dal D.Lgs. 475/1992 e dal Regolamento UE 2016/425 che prevedono, oltre al rispetto di requisiti minimi di sicurezza, una procedura di valutazione della conformità e di verifica dei requisiti per la marcatura CE da parte di appositi organismi notificati. Infine, i prodotti messi in commercio da *tigershop* non potevano nemmeno avvalersi della deroga all'immissione in commercio prevista dall'art. 15 del D.L. n.18/2020. L'Antitrust non ha ancora chiuso l'istruttoria ma ha confermato la validità della **sospensione cautelare in attesa del giudizio definitivo**, non considerando plausibili le argomentazioni difensive inoltrate dalla società titolare del sito.
(URI:ML – 7488/315 – 20.5.20)

Credifarma Prodotti e servizi

Credifarma ha inviato, il 15 maggio 2020, ai presidenti delle Associazioni provinciali una comunicazione per riepilogare sinteticamente alcuni prodotti e servizi che la società mette a disposizione delle farmacie. Nella comunicazione sono indicate alcune soluzioni offerte da Credifarma alle farmacie, comprese alcune recenti novità intervenute (vedasi il sito www.federfarma.it).

Federfarma invita le farmacie a valutare con attenzione le diverse soluzioni finanziarie concrete messe in campo dalla società. Per avere ulteriori informazioni o specifiche richieste, è possibile utilizzare il numero verde di Credifarma 800066377 o la casella email: commerciale.credifarma@bancaifis.it.
(ADIR.EC – 7489/316 – 20.5.20)

Abbonamenti SIAE Differimento al 30 giugno 2020

Facendo seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni prot. nn. 728/16, 3345/72, 5052/135 e 5733/200, rispettivamente del 15 gennaio, del 24 febbraio, del 19 marzo e del 7 aprile

scorsi, Federfarma rende noto che la Siae, con propria nota prot. n. 331/2020 del 25 maggio 2020, ha comunicato che il Consiglio di Gestione della Società, riunitosi in data 25 maggio 2020, ha stabilito il *differimento al 30 giugno prossimo* dei termini di pagamento in scadenza per il rinnovo, da parte delle farmacie interessate, degli abbonamenti annuali per musica d'ambiente, già in precedenza prorogati alla data del 31 maggio 2020.
(UTPLC – 7796/331 - 26.5.20)

Farmaprivacy® Rinnovo e sottoscrizione

Precedenti: sulla normativa: Circolari Federfarma n.350 del 9 agosto 2019; n. 156 del 4/4/2019; n.137 del 25/3/2019; n. 475 del 6/12/2018; n. 362 del 25/9/2018; n. 103 del 7/3/2018; n. 442 del 14/11/2017; n. 246 del 9/6/2017; n. 212 dell'11/5/2016.

Su Farmaprivacy: Circolari Federfarma n. 60 del 13 febbraio 2020; n. 487 del 26/11/2019; n. 53 del 30/1/2019; n. 31 del 21/01/2019; n. 381 del 5/10/2018; n. 235 dell'8/6/2018; n. 222 dell'1/6/2018; n. 188 del 9/5/2018; n.172 del 26/4/2018; n.164 del 24/4/2018.

Cos'è Farmaprivacy®?

È una piattaforma informatica che consente alle farmacie di essere guidate nell'applicazione di tutti gli adempimenti privacy obbligatori previsti dal Gdpr. In particolare, attraverso una procedura guidata, la farmacia sarà messa in grado di redigere le lettere di incarico, le designazioni a responsabile del trattamento, le informative, il registro dei trattamenti, ecc. Successivamente alla compilazione di un questionario potrà ricevere le raccomandazioni per rendere conforme la propria struttura al Gdpr. Infine, sono previste specifiche modalità per adempiere all'obbligo di notifica al Garante di un eventuale Data Breach. In Farmaprivacy® è compreso anche un corso a distanza Fad, che, attribuirà 4 crediti formativi per l'anno 2020. Al corso, che consente di assolvere all'obbligo di formazione

previsto dal Gdpr, possono accedere anche i collaboratori non farmacisti. Infine, se alla piattaforma aderirà un numero considerevole di farmacie, Farmaprivacy consentirà a Federfarma di redigere con più cognizione di causa il Codice di condotta delle farmacie italiane. Il codice di condotta, che sarà redatto da Federfarma e approvato dal Garante della privacy, è uno strumento introdotto dal Gdpr che consente alle associazioni di categoria di individuare modalità attuative delle norme che consentano di semplificare gli adempimenti.

Le novità della primavera 2020

La gestione dei dati personali della Farmacia e degli

La Credifarma
ha inviato una
lettera ai presidenti
delle Associazioni
per presentare
i servizi offerti

adempimenti che ne derivano **deve avvenire in modo continuo**, aggiornando Farmaprivacy con tutte le sopravvenienze fattuali (ad esempio, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro o di un nuovo processo) e normative. Il quadro normativo è in continua evoluzione, come dimostrano la novella del Codice della privacy e i provvedimenti attuativi dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali: per tale ragione è fondamentale un continuo aggiornamento della piattaforma Farmaprivacy, operata a cura di Promofarma. Di seguito i più significativi interventi migliorativi disponibili dal 28 maggio 2020.

1. Nella sezione "Processi" ne sono stati aggiunti dei nuovi:

- Scheda paziente/dossier sanitario in regime privatistico
- Consigli professionali sul sito della farmacia mediante email, form di contatto, chat ecc.
- Messaggistica per consigli professionali, prenotazione farmaci (whatsapp, messenger, facebook, ecc.)
- Servizio di autocertificazione in farmacia delle esenzioni legate ad alcune patologie
- E-commerce (vendita online di prodotti diversi da farmaci).

2. Nella sezione "Documenti":

- Tutte le informative vengono precompilate automaticamente con i dati della farmacia
- Sono state aggiunte nuove informative (nove)
- Le informative che sono legate ai processi selezionati da ciascuna farmacia vengono visualizzate in alto ed evidenziate rispetto alle altre (comunque scaricabili)

3. Restyling grafico dei registri dei trattamenti del titolare e del responsabile.

Di seguito si ricordano i più significativi interventi migliorativi già effettuati per l'inverno 2020:

- 1) Farmaprivacy è completamente *responsive*, ossia perfettamente navigabile e visualizzabile da mobile e tablet, oltre che da PC
- 2) Farmaprivacy è sempre più *user friendly*, perché più veloce e dotata di nuovi accorgimenti (ad esempio la possibilità di ordinare i dipendenti e i fornitori inseriti nelle tabelle in ordine di nome, cognome etc.)
- 3) Nella sezione "Accountability":
 - a. È ora possibile associare un dipendente a uno o più processi con un unico click
 - b. È altresì possibile associare un processo a uno o più dipendenti contemporaneamente
- 4) Da un punto di vista normativo, sono stati effettuati degli importanti interventi, in linea con gli aggiornamenti normativi intervenuti:
 - a. Sono state aggiornate le basi giuridiche dei processi, nel rispetto del d.lgs. 101/2018
 - a. È stato messo a disposizione il modulo "ufficiale" di comunicazione dei data breach all'Autorità garante per la Protezione dei dati personali.

Nel corso nel 2020 sono altresì previste nuove *release* che incideranno, ad esempio, sui "Processi" e su "Documenti ed Informative".

Quanto costa?

La piattaforma, comprensiva del corso a Fad per il titolare e tutti i collaboratori della farmacia, sarà disponibile per a un costo di **€ 80,00 + Iva** a farmacia. Tale canone è dovuto sia a titolo di nuova sottoscrizione che di rinnovo per chi aveva già acquisito il servizio per il 2019.

Come si accede?

Per accedere a Farmaprivacy® è necessario essere associati a Federfarma ed essere iscritti al sito www.federfarma.it. In particolare, la farmacia potrà

- effettuare il login per accedere alla parte riservata del sito di Federfarma;
- nella parte riservata del sito, cliccare sul banner con il logo Farmaprivacy® per acquistare il servizio, sottoscrivendo la relativa contrattualistica. Si segnala che la procedura di sottoscrizione del contratto deve essere effettuata anche dalle farmacie delle province per le quali il pagamento del canone è a carico dell'Associazione; in tal caso la funzione del pagamento sarà automaticamente esclusa;
- accedere ai servizi.

Promofarma resta altresì a disposizione (farmaprivacy@promofarma.it tel. 06/7726841) sia delle farmacie che delle Associazioni per fornire le eventuali ulteriori informazioni e l'assistenza necessarie per l'utilizzo della piattaforma Farmaprivacy®. (PROMO – 7867/335 – 27.5.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

LE ALTRE CIRCOLARI (su www.federfarma.it)

Federfarma Gli Interventi radio-televisivi

Proseguono gli interventi dei rappresentanti Federfarma a trasmissioni televisive e radiofoniche. Vedasi il sito www.federfarma.it, nella sezione edicola/multimedia. (U.S.N. – 7753/326 – 26.5.20)

Beni Covid-19 Riduzione dell'aliquota Iva

Sia il Dossier del Servizio Studi della Commissione Bilancio della Camera sia l'Agenzia delle Dogane, confermano l'opinione fornita da Federfarma: le importazioni di beni Covid-19 sono esenti da Iva. (UTPLC – 7824/333 – 27.5.20)



Gestione del farmaco

IDROSSICLOROCHINA - SOSPENSIONE UTILIZZO

L'Aifa ha reso disponibile sul proprio sito un comunicato (vedasi il sito www.federfarma.it) con il quale, in attesa di ottenere prove più solide dagli studi clinici in corso in Italia e in altri Paesi (con particolare riferimento a quelli randomizzati), **sospende l'autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2, al di fuori degli studi clinici, sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare. Tale utilizzo viene conseguentemente escluso dalla rimborsabilità.** Si ribadisce altresì che l'Agenzia non ha mai autorizzato l'utilizzo di idrossiclorochina a scopo preventivo.

Il comunicato avverte che l'eventuale prosecuzione di trattamenti già avviati è affidata alla valutazione del medico curante. In considerazione di questa decisione dell'Aifa, *si invitano le Unioni regionali che hanno ottenuto dalla Regione competente la possibilità di distribuire, tramite le farmacie territoriali, le confezioni del farmaco in questione destinato ai pazienti Covid-19, a prendere immediati contatti con i competenti Assessorati per definire le eventuali procedure connesse al termine di tale distribuzione.*

(UE.AA – 7866/334 – 27.5.20)

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

A seguito della modifica del regime di fornitura della specialità medicinale **Neurontin**, ora da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, la società Pfizer ha ricordato che i lotti che non riportano nel confezionamento le modifiche del regime di fornitura, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 17 maggio 2020. Questa la lista dei lotti con astucci non aggiornati e, pertanto, non più dispensabili:

AIC	Confezione	Lotto	Scadenza
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	T70371	31/05/2020
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	T87062	31/05/2020
028740013	Neurontin 100 mg 50 cps	W09058	30/06/2020
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	W29003	31/07/2020
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	W47562	31/07/2020
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	W96931	31/12/2020
028740013	Neurontin 100 mg 50 cps	W99912	31/12/2020
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	X02333	31/12/2020
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	W97939	31/01/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	X65721	28/02/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	X73916	31/03/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	AA2906	31/03/2021
028740013	Neurontin 100 mg 50 cps	X84132	30/04/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	X58142	31/03/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	X99202	30/04/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	AF7512	31/05/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	AJ3780	31/05/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	AG6329	31/08/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	AL1141	31/08/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	AM5212	31/10/2021
028740013	Neurontin 100 mg 50 cps	AN1253	30/04/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	AP5638	30/09/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	AR4905	31/10/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	AT0419	30/11/2021
028740037	Neurontin 400 mg 30 cps	CJ4505	30/11/2021
028740013	Neurontin 100 mg 50 cps	CG0888	31/12/2021
028740025	Neurontin 300 mg 50 cps	AX5865	31/12/2021

Eventuali giacenze dovranno essere rese ad Assinde, secondo le normali procedure in vigore, da parte di distributori intermedi e farmacie.

La Società Teofarma comunica che sono disponibili presso i propri depositi i seguenti farmaci:
Nebicina*Im Iv Fl 150mg 2ml - Aic 023189057; Nebicina*Im Iv 1f 100mg 2ml

- Aic 023189018; Edenil*Soluz Vag 5fl 100ml0,1g - Aic 027741014; Fibrase*Im Iv 1of 1ml 100mg - Aic 019646013; Fibrase*50cps 50mg - Aic 019646052; Laroxyl*30cpr Riv 10mg – Aic 019906027; Micotef*Sol Vag 5fl 150ml 0,2% - Aic 023491160; Stemetil*5supp 10mg – Aic 014284020; Noan*Os Gtt 20ml 0,5% - Aic 019993043; Protiaden*30cpr Riv 75mg – Aic 025201031

La Società Amdipharm comunica l'interruzione temporanea della commercializzazione della specialità medicinale **Ludiomil*20cpr Riv 75mg – Aic 023207069.**

La Società Galderma Italia comunica che il farmaco **Rozex*Gel 30g 0,75% - Aic 028809022** andrà ad esaurimento scorte. Tutte le confezioni già immesse nel canale distributivo saranno regolarmente vendibili fino alla scadenza riportata sugli astucci.

La Società S.f. Group ha informato che l'Aifa ha concesso una proroga di ulteriori 6 mesi per lo smaltimento delle confezioni del farmaco **Gabex** che riportano il vecchio regime di fornitura (RR), purché le prescrizioni e le dispensazioni da parte di medici e farmacisti avvengano con il nuovo regime di fornitura (RNR). Pertanto i lotti di seguito indicati possono essere esitati **fino al 13 novembre 2020:**

- **Gabex*56cps 150mg – Aic 043838109 – lotto n. 036819 scad. 1/2021**
- **Gabex*56cps 75mg – Aic 043838061 – lotto n. 174719 scad. 5/2021**

Anche per la specialità medicinale **Gabapentin Tecnigen** l'Aifa ha autorizzato l'estensione di ulteriori 6 mesi dello smaltimento delle scorte del suddetto farmaco in relazione alla modifica del regime di fornitura da ricetta ripetibile a ricetta non ripetibile. Pertanto i lotti di seguito indicati possono essere esitati **fino al 24 novembre 2020:**

Gabapentin Tecnig*50cps 100mg – Aic 038816169 – lotto n. 19078A scad. 28/2/2023; Gabapentin Tecnig*50cps 300mg – Aic 038816171 – lotto n. 19030A scad. 31/01/2023; Gabapentin Tecnig*30cps 400mg – Aic 038816118 – lotto n. 19414F scad. 31/07/2023

La società Meda Pharma informa della cessata commercializzazione, con esaurimento delle scorte, del farmaco **Librax*20cpr Riv 5mg+2,5mg - Aic 019711035** – ultimo lotto prodotto P355A scad. 1/2021.

CARENZE DI FARMACI

In applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Federfarma, Farminindustria e le altre Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si ha cura di trasmettere le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei farmaci sottoindicati:

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Presunto ripristino forniture
023090057	ANDROCUR*30CPR 50MG (Bayer)	Dall'11 maggio 2020	30 maggio 2020
033121118	AMPICILLINA BIOPH*IM IV 100FL (Biopharma)	Ultima sett. maggio 2020	III sett. giugno 2020
037798016	INUVER*INAL 120D 100MCG+6MCG (Chiesi F.)	Dal 22 maggio 2020	15 giugno 2020
028734010	ZINERYT*LOZ FL+FL 30ML 4%+1,2% (Leo Pharma)	Proroga carenza	17 agosto 2020
029757059	ARTROTEC*30CPR 75MG+200MCG RM (Pfizer)		Fine giugno 2020
027897040	AZITROMICINA PF*3CPR RIV 500MG (Pfizer)		Metà giugno 2020
026844199	GENOTROPIN MINI*7CART0,4MG (Pfizer)		Fine ottobre 2020
029561040	CAVERJECT*F 20MCG+SIR+2AGHI+2T (Pfizer)		Metà giugno 2020
041443918	ATORVASTATINA PF*30CPR RIV80MG (Pfizer)		6 luglio 2020
033007307	TORVAST*30CPR RIV 80MG PVC-AL (Pfizer)		6 luglio 2020
028831067	EFEEXOR*10CPS 150MG RP (Pfizer)		Fine giugno 2020
028831055	EFEEXOR*14CPS 75MG RP (Pfizer)		Fine giugno 2020
027754050	TATIG*15CPR RIV 100MG (Pfizer)		Fine giugno 2020
038611036	XALIBUR*COLL 30FL 0,2ML 0,005% (Pfizer)		Fine giugno 2020



Gestione del farmaco

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della **Federfarma** (www.federfarma.it) via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Vittorio Contarino**
Direttore: **Marco Bacchini**
Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**
Comitato editoriale: **Achille Gallina Toschi, Andrea Garrone, Michele Pellegrini Calace, Gianni Petrosillo, Renato Usai**
Redazione Romana: **Silvia Nardelli, Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina Anastasio** (tel. 06/70380222
fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@federfarma.it). Collaborano, inoltre, **Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella Russo.**

«Farma 7» è una pubblicazione di **Editoriale Giornalidea Srl**.
Direttore responsabile: **Lorenzo Verlato**
Impaginazione: **Silvia Fazzini**
Redazione e pubblicità: **Editoriale Giornalidea Srl**, Piazza della Repubblica, 19 20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)
fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@gionalidea.it, pubblicita@gionalidea.it
Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl** - Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano (MI) - tel. 02/9583416
Registrazione Tribunale di Milano N. 358 del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli operatori di comunicazione n. 1223 - Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n. 69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89 che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett. c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. © Copyright Editoriale Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale, delle pagine del giornale deve essere autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni azione legale di risarcimento. «Farma 7» è organo di stampa della Federfarma e, come tale, viene inviato a tutti i farmacisti iscritti alla Federazione. Enti, Industrie, Grossisti che desiderano riceverlo devono versare, nell'ambito del servizio «Press service», € 149,00. L'invio della rivista è subordinato per questi abbonati al ricevimento dell'importo attraverso assegno bancario, o versamento in c/c postale n. 27029206 - intestato a «Editoriale Giornalidea Srl
Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano». ISSN 2531-6338 (Print)
ISSN 2531-6001 (Online)

Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicazioni pubblicate.
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 28.5.2020

La Società Abbie informa che la specialità medicinale **Chirocaine** in varie formulazioni è attualmente carente. Non è al momento disponibile alcuna data per la ripresa della regolare distribuzione.

In riferimento alla temporanea carenza della specialità medicinale **Yomesan*4cpr 500mg – Aic 018725010** (cfr. Farma 7 n. 9/2020) la Società Bayer comunica che il farmaco in questione è nuovamente disponibile per la ripresa della regolare distribuzione.

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
LORAZEPAM AR*20CPR 1MG (Aristo Pharma Italy)	045982016	4,40	CN
LORAZEPAM AR*20CPR 2,5MG (Aristo Pharma Italy)	045982093	4,90	CN
MYALEPTA*SC 30FL 3MG (Euromed)	046926046	28.839,21	H
MYALEPTA*SC 30FL 5,8MG (Euromed)	046926061	57.678,40	H
MYALEPTA*SC 30FL 11,3MG (Euromed)	046926022	-----	H
VOLTAREN EMULGEL*GEL 100G 2% (Medifarm)	038195057	16,99	C
FUSCUTANBETA*CR 60G 20+1MG/G (Mibe Pharma It.)	045358049	18,80	C
FUSCUTANBETA*CR 30G 20+1MG/G (Mibe Pharma It.)	045358037	12,70	C
MIGLUSTAT DIPHARMA*84CPS 100MG (Piam Farm.)	047623018	5.324,91	A
GEMCITABINA SUN*SACCA 140ML (Ranbaxy Italia)	044167195	140,21	H
SIMVASTATINA SAND*28CPR 10MG (Sandoz)	037206036	2,68	A
SIMVASTATINA HEX*28CPR 10MG (Sandoz)	037213079	2,68	A
TRUSOPT*OFT FL 5ML 2% (Santen Italy)	031848056	7,88	A
BLIXIE*28CPR RIV 5MG (Tecnigen)	043017019	13,00	A
BLIXIE*28CPR RIV 10MG (Tecnigen)	043017021	18,00	A



Farma Post

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. *L'annuncio verrà pubblicato una sola volta.* Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall'art. 9 del d.lgs. n. 276 del 2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi. Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a **Editoriale Giornalidea Srl - Tel. 02.6888775 - e-mail a.scotti@gionalidea.it**

Acquisti

- Puglia: farmacista acquisterebbe farmacia di giro piccolo o medio-piccolo. Esclusi intermediari. Grande disponibilità a concludere l'acquisto. Per contatti inviare un e-mail a aredgof@gmail.com
- Molise, provincia di Campobasso: farmacista acquisterebbe farmacia rurale di giro medio o piccolo. Per contatti telefonare al 349.3431154 oppure inviare un'e-mail a gdatermoli@libero.it

Vendite

- Sardegna: in provincia del sud, costa occidentale, vendesi farmacia rurale sussidiata. Per contatti telefonare al 345.3949002.

- Salento: vendesi farmacia rurale sussidiata di giro medio-piccolo: Costi di gestione irrisoni. Solo se interessati a concludere l'acquisto, inviare un'e-mail a farmainvend@gmail.com
- Provincia di Savona: nell'entroterra, in località di villeggiatura, vendesi farmacia rurale di giro medio. Unica sede comunale. Ottima redditività. Affitto locali irrisono. Richiesta molto interessante. Esclusi intermediari. Per contatti, solo se veramente interessati, inviare un'e-mail a marsares81@gmail.com

- Crispiano (TA): per raggiunti limiti d'età, vendesi farmacia urbana di giro medio. Esclusi perditempo. Per contatti telefonare al 340.8420131.




LA MIA NUOVA

Conquista

[DI ENERGIA]

Durante le giornate più calde, l'attività sportiva e nei momenti in cui il nostro corpo ci richiede più energia è possibile supportare il nostro organismo con l'assunzione di minerali. I sali minerali infatti possono essere d'aiuto nei momenti in cui si percepisce una sensazione di indebolimento e quindi un aumentato affaticamento fisico e mentale.

Anche nelle fasi di allenamento sportivo, può essere importante mantenere una corretta integrazione energetico-salina, così da supportare il lavoro muscolare.

Swisse, il brand di integratori alimentari che offre una gamma di ben 30 referenze per coprire la maggior parte dei segmenti del mercato, dispone anche di una linea dedicata con ingredienti che contribuiscono al normale metabolismo energetico. In particolare, i minerali preposti a questa funzione sono il magnesio e il potassio. Il primo svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo corporeo: contribuisce all'equilibrio elettrolitico, alla normale funzione muscolare e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Studi scientifici indicano che contribuisce al trasporto del potassio attraverso le membrane cellulari.

Il potassio contribuisce a regolare l'equilibrio idrosalino e l'eccitabilità neuro-muscolare.

I due minerali sono quindi indispensabili per favorire una normale contrazione della muscolatura e, in caso di attività fisica, partecipano al recupero muscolare.

Tra gli elementi importanti per la produzione di energia a livello cellulare c'è anche la vitamina C, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Magnesio e Potassio è la formula ideale per reintegrare i due minerali nei periodi di cambio di stagione, nelle giornate più calde, dopo e durante l'attività sportiva.

Senza glutine e senza lattosio, si assume disciolto in acqua nella dose di una o due bustine al giorno.

Magnesio e Potassio Forte è caratterizzato da una più alta concentrazione di magnesio e potassio rispetto alla formula Magnesio e Potassio e inoltre contiene le vitamine B5 e C, ferro e zinco. Può essere consigliato in caso di intensa attività sportiva e quando le giornate molto calde provocano un maggiore affaticamento. Al gusto di limone, si scioglie in acqua e si assume nella dose di una o due bustine al giorno.

La gamma Energia si completa con **Multivitaminico Effervescente**, a base di vitamine del gruppo B, vitamina C e magnesio, ed **Energia B+**, a base di un complesso di vitamine del gruppo B ad alto dosaggio, ideali per una ricarica di energia fisica e mentale.

FARMA7

è anche on line

**Day by day, le notizie da non perdere
sempre a portata di clic**



*L'informazione
essenziale, sintetica,
autorevole e accreditata
che si snoda nel tempo
in un continuo
divenire*

COLLEGATI
AL NUOVO SITO
WWW.FARMA7.IT